



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore GALIOTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2010**

Modifiche all'articolo 348 del codice penale in materia  
di esercizio abusivo di una professione

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 348 del codice penale (abusivo esercizio di una professione), è una norma penale in bianco, che presuppone l'esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongono l'iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette professioni protette.

Ci troviamo quindi ad affrontare il grave problema dell'abusivismo professionale. Problema che assume rilevanza in sede penale. Per la precisione, la fattispecie delittuosa si manifesta quando l'agente compie atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato.

In una società che tende sempre più a specializzarsi in tutti i settori lavorativi e professionali in particolare, non va minimamente disattesa la tutela dei cittadini fruitori delle prestazioni professionali stesse.

La legge penale reprime l'esercizio abusivo della professione, ma occorrerebbe un

ulteriore e maggiore rigore relativamente all'esercizio abusivo delle professioni mediche che possono gravemente nuocere alla salute dei cittadini.

Infatti, le attuali sanzioni penali non costituiscono assolutamente un adeguato deterrente contro gli abusivi con il risultato di non tutelare né la Pubblica amministrazione, la cui organizzazione è offesa dalla violazione delle norme che regolano l'esercizio delle professioni, né l'utenza finale che non fruisce di un servizio adeguato, professionale, competente ma soprattutto sicuro dal punto di vista della salute.

In questo contesto dobbiamo impegnare anche gli ordini professionali, i quali debbono far valere la loro esperienza, competenza e professionalità, vigilando sui loro iscritti. Solo così, con il loro importante aiuto, potremmo ottenere risultati altrimenti irraggiungibili, estirpando dalla nostra società queste attività illecite, così pericolose per l'economia di alcuni settori e spesso pericolose anche per la salute degli utenti finali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - (*Abusivo esercizio di una professione*) - Chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 13.772 a euro 68.862.

Chiunque, come conseguenza dell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria, cagioni lesioni gravi personali a una persona è punito con la reclusione da due a dieci anni. Se, nel medesimo contesto si cagiona la morte di una persona, si applica la pena della reclusione da dieci a diciotto anni.

Il professionista che collabora, facilita o rende praticabile l'esercizio di una professione o di un'arte sanitaria è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da euro 13.772 a euro 68.862 e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Il reato si considera aggravato se il consenso della persona offesa è ottenuto con artifici, raggiri o con l'induzione all'errore.

È punito con la stessa pena pecuniaria di cui al terzo comma, il responsabile tenuto al controllo dell'albo degli ordini professionali che, venuto a conoscenza dell'esercizio abusivo di una professione, non sia tempestivamente intervenuto al fine di denunciarla.

Chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta un'abilitazione dello Stato, è punito altresì con la pubblicazione per estratto della sentenza di condanna nonché con la immediata confisca dei beni materiali utilizzati per l'esercizio della stessa attività abusiva».

